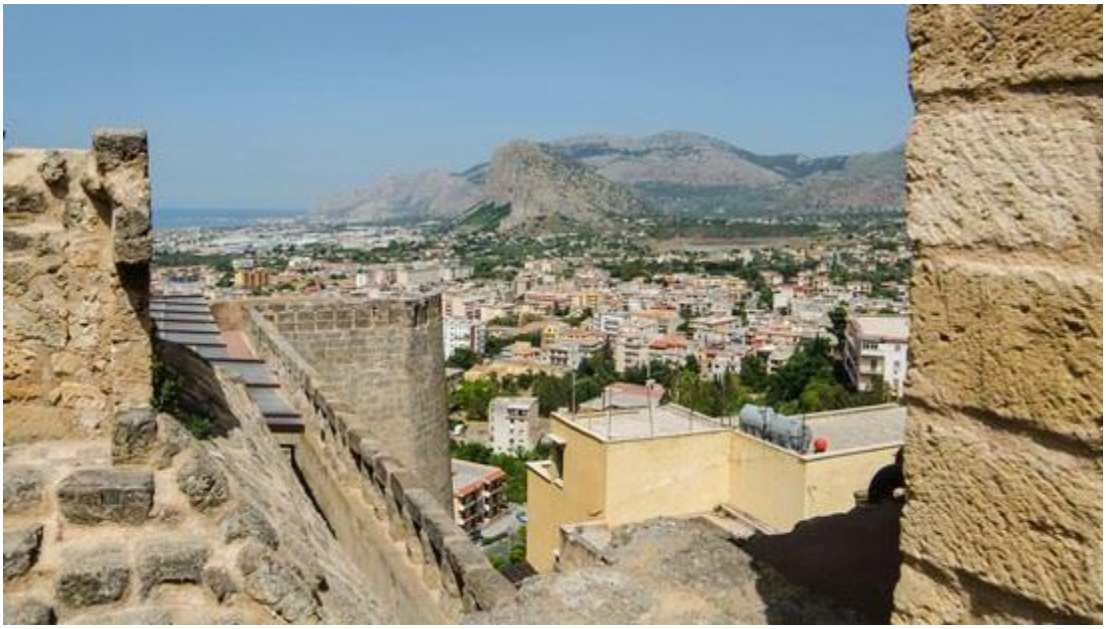
REGIONE SICILIANA

Città di Carini



ADEGUAMENTO STUDIO AGRICOLO FORESTALE
CARTA DELL'USO DEL SUOLO E DELLA VEGETAZIONE
CARTA DELLE AREE DI ESPANSIONE

Relazione di commento alla Cartografia

Il Progettista: *Dott. Agr. Claudio Benanti*	Data: 25 Giugno 2019

INDICE

PREMESSA

1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

1.1. LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 12-06-1976

1.2. LEGGE REGIONALE N. 16 del 6/4/1996 AGGIORNATA DALLA N. 13 del 16/08/1999

1.3. DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000

1.4 D.Lgs. 227 DEL 18/05/2001

1.5 L.R. 6/2001 Titolo VI

1.6 LEGGE 19 maggio 2003, n. 7

1.7 D.Lgs 3 Aprile 2018, N. 34

2. COMMENTO ALLE LEGGI

2.1 DEFINIZIONE DI BOSCO

2.2 FASCE DI RISPETTO E VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ

3. DEFINIZIONE DEI TEMATISMI E METODOLOGIA UTILIZZATA

4. COMMENTO ALL'INTERPRETAZIONE DELLE FORMAZIONI BOSCHIVE

5. CONCLUSIONI

Dott. Agr. Claudio Benanti _ Studio 5PV Via De Sanctis, 28 *, 9 0 1 4 5 P a l e r m o*
E M A I L _ *benanticlaudio@libero.it*
TEL 091401793 - ***CELL. 3931203505***

RELAZIONE TECNICA DI COMMENTO ALLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE

Oggetto: Modifica cartografica dello Studio Agricolo Forestale (L.R. 16/96 e s.m.i.)

PREMESSA

A seguito dell'incarico conferito dal comune di Carini, con Determina del Capo Ripartizione VI n.4 del 30.01.2019 a firma del Responsabile del Settore, per *"l'adeguamento alla L.R. 13/99 ed al DPRS del 28.06.200 del pregresso studio agricolo forestale a supporto della revisione generale del PRG del Comune di Carini",* il sottoscritto Dott. Agr. Claudio Benanti ha prodotto gli elaborati richiesti:

- Carta dell'uso del suolo e della vegetazione
- Carta delle aree di espansione
- Relazione di commento alle Carte di cui ai precedenti punti.

L'incarico di modifica dello "Studio Agricolo Forestale" (S.A.F.) riguarda l'intero territorio del Comune esteso in tutto ettari 7.652 e prende le mosse dallo S.A.F. già eseguito nel febbraio Settembre 1994 e successivo aggiornamento del 09.03.2001 a firma del Dott, Agr. Salvatore Lentini. Tale studio fu approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 34/2013 e n. 5/2014 unitamente alle tavole del P.R.G.

Il presente Studio Agricolo Forestale pertanto, riprende il precedente Studio sopracitato, integrando in esso le nuove normative ed aggiornando il quadro generale, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista cartografico.

Prendendo come spunto l'art. 3. L.R. 15/1991, comma 11, modificato dall'art. 6, L.R. 9/1993 che recita: <*Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della L.R. 27/12/1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'art. 15, lettera e), della legge regionale 16/06/1976, n. 78, che i Comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio*>, l'aggiornamento del precedente S.A.F. ha comportato la modifica delle tavole denominate: "***Carta uso del suolo e della vegetazione" e "Carta morfologica delle aree di possibile***

Dott. Agr. Claudio Benanti _ Studio 5PV Via De Sanctis, 28 *, 9 0 1 4 5 P a l e r m o*
E M A I L _ *benanticlaudio@libero.it*
TEL 091401793 - ***CELL. 3931203505***

espansione". La presente relazione di accompagnamento alla cartografia tematica è stata strutturata nei seguenti capitoli :

1. Inquadramento legislativo;
2. Definizione dei tematismi;
3. Ambito e fonti di riferimento;
4. Commento alla cartografia;
5. Conclusioni.

1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

L'indagine sul territorio necessaria per la rielaborazione della cartografia è scaturita dalla normativa di riferimento vigente che viene in appresso elencata in ordine temporale di emanazione:

- L.R. 78 del 12/06/1976 "*Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia*";
- L.R. 71 del 27/12/1978 "*Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia urbanistica*";
- L.R. 15 del 30/04/1991 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali*";
- Circolare n. 1/94 DRU del 13/05/1994; "*Studio agricolo-forestale ex art.3, comma 11, L.R. 30/4/91, n.15. – Direttive*";
- L.R. 16 del 06/04/1996 "*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*";
- D.P.R.S. 15 del 16/01/1997 "*Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale*";
- L.R. 13 del 19/08/1999 "*Modifiche della L.R. n. 16 del 06/04/1996*";
- D.P.R.S. del 28/06/2000 "*Criteri per l'individuazione della macchia Mediterranea*";
- L.N. 353 del 21-11-2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

- L.R. 6 del 03/05/2001, art. 89 comma 8 lett a), b) e c) "*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica urbanistica ambiente e lavori pubblici*";
- D.Lgs. 227 del 18/05/2001 "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della L. 57 del 05/03/2001*";
- L.R. 7 del 19/05/2003 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica*";
- L.R. 14 del 14/04/2006 "*Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16/96, 'Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione'. Istituzione dell'ARSEA*".
- D.Lgs. 34 del 03/04/2018 "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*

Di seguito vengono riportati i testi legislativi di riferimento cui seguono, a commento, delle brevi puntualizzazioni e considerazioni che hanno costituito la base di partenza per l'individuazione delle aree forestali che generano vincoli in ambito urbanistico.

1.1. LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 12-06-1976 "*Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.*"

ARTICOLO 15

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:
a) ...; b) ...; c) ...; d) ...;
e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

1.2 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 6-4-1996 AGGIORNATA DALLA N. 13 DEL 16-08-1999 "*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*"

ARTICOLO 4 "*Definizione di bosco*"

(sostituito dall'Art. 1 della L.R. 13/99)

<Comma 1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.
Comma 2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i

castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
Comma 3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.
Comma 4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per interventoantropico, non perdono la qualificazione di bosco.
Comma 5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinatiprevalentemente alla produzione del frutto.>

ARTICOLO .10 *"Attività edilizia"*

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.
4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il comitato forestale regionale per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.
5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1.
8. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. È altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
9. In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto.

Dott. Agr. Claudio Benanti _ Studio 5PV Via De Sanctis, 28 *, 9 0 1 4 5 P a l e r m o*
E M A I L _ *benanticlaudio@libero.it*
TEL 091401793 - ***CELL. 3931203505***

10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

1.3. DECRETO PRESIDENZIALE 28 GIUGNO 2000 "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FORMAZIONI RUPESTRI, RIPARIALI E DELLA MACCHIA MEDITERRANEA"

Art. 1 *Definizione di macchia mediterranea*

Per le finalità del presente decreto, si definisce macchia mediterranea una formazione vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'*Oleo-Ceratonion*, alleanza dell'ordine *Pistacio-Rhamnetalia* alaterni (*Quercetea ilicis*), insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico.

Le specie guida più espressive sono rappresentate da:

- Alaterno (*Rhamnus Alàternus*);
- Alloro (*Laurus nobilis*);
- Bupleuro fruticoso (*Bupleurum fruticosum*);
- Caprifoglio mediterraneo (*Lonicera implexa*);
- Caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*);
- Carrubbazzo (*Anagyris foetida*);
- Carrubo (*Ceratonia siliqua*);
- Citiso delle Eolie (*Cytisus aeolicus*);
- Corbezzolo (*Arbutus unedo*);
- Efedra distachia (*Ephedra distachya*);
- Efedra maggiore (*Ephedra maior*)
- Erica (*Erica ss.pp.*);

- Ginepro feniceo (*Juniperus phoenicea, incl. J. turifera*);
- Ginepro ossicedro (*Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa*);
- Ginestra delle Madonie (*Genista madoniensis*);
- Ginestra delle Eolie (*Genista tyrrhena*);
- Ginestra dell'Etna (*Genista aetnensis*);
- Ilatro comune (*Phillyrea latifoglia, incl. P. media*);
- Ilatro sottile (*Phillyrea angustifolia*);
- Lentisco (*Pistacia lentiscus*);
- Mirto (*Mirtus communis*);
- Olivastro (*Olea europaea var. sylvestris*);
- Palma nana (*Chamaerops humilis*);
- Periploca minore (*Periploca laevigata subsp. angustifolia*);
- Quercia di Solunto (*Quercus x soluntina*);
- Quercia spinosa (*Quercus calliprinos*);
- Ranno con foglie d'Olivo (*Rhamnus oleoides*);
- Salvione giallo (*Phlomis fruticosa*);
- Terebinto (*Pistacia terebinthus*);
- Viburno (*Viburnum tinus*).

Per l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea occorre che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate ivi compresi gli elementi arborei riconducibili alla stessa associazione dell'*Oleo-Ceratonion*.

La presenza diffusa nell'ambito della superficie considerata di una o più specie legnose residuate da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero, nocciolo, melo, pistacchio, agrumi etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea.

Art. 2 *Definizione di formazione rupestre*

Per le finalità del presente decreto, si definisce formazione rupestre una formazione forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le specie di casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) appresso elencate, più espressive dell'habitat rupestre ed in

cui sia ricompresa una componente di almeno il 30% di elementi arborei o arbustivi tipici delle cenosi a macchia mediterranea individuati al punto uno.

Le specie guida più espressive sono rappresentate da:

- Adenocarpo (*Adenocarpus complicatus*);
- Atamanta siciliana (*Athamanta sicula*);
- Camomilla delle Madonie (*Anthemis cupaniana*);
- Cappero (*Capparis spinosa*);
- Cavolo biancastro (*Brassica incana*);
- Cavolo delle Egadi (*Brassica macrocarpa*);
- Cavolo rupestre (*Brassica rupestris s.l.*);
- Cavolo villoso (*Brassica villosa s.l.*);
- Centaurea (*Centaurea tauromenitana*);
- Centaurea eolica (*Centaurea aeolica*);
- Ciombolino siciliano (*Cymbalaria pubescens*);
- Coronilla (*Coronilla emerus*);
- Erba perla mediterranea (*Lithodora rosmarinifolia*);
- Euforbia di Bivona (*Euphorbia bivonae*);
- Finocchiella di Boccone (*Seseli bocconi ssp. bocconi*);
- Fiordaliso delle scogliere (*Centaurea ucriae s.l.*)
- Garofano rupicolo (*Dianthus rupicola*);
- Iberide florida (*Iberis semper florens*);
- Inula (*Inula crithmoides*);
- Kochia (*Kochia saxicola*);
- Ortica rupestre (*Urtica rupestris*);
- Pepetuini delle scogliere (*Helicrysum rupestre s.l.*);
- Perlina di Boccone (*Odontites bocconei*);
- Putoria delle rocce (*Putoria calabrica*);
- Ruta (*Ruta chalepensis*);
- Scabiosa (*Scabiosa cretinica*);
- Senecio (*Senecio bicolor*);

Dott. Agr. Claudio Benanti _ Studio 5PV Via De Sanctis, 28 *, 9 0 1 4 5 P a l e r m o*
E M A I L *_ benanticlaudio@libero.it*
TEL 091401793 - ***CELL. 3931203505***

- Silene fruticosa (*Silene fruticosa*);
- Stellina di Sicilia (*Asperula rupestris*);
- Teucrio (*Teucrium fruticosus*);
- Trachelio siciliano (*Trachelium lanceolatum*);
- Valeriana rossa (*Centranthus ruber*);
- Vedovina delle scogliere (*Lomelosia cretica*);
- Vilucchio turco (*Convolvulus cneorum*);
- Violaciocca rossa (*Matthiola incana s.l.*).

Art. 3 *Definizione di formazione ripariale*

Per le finalità del presente decreto, si definiscono formazioni ripariali le formazioni vegetali legnose, igrofile, insediate naturalmente lungo le rive dei corsi d'acqua. Rientrano in questa tipologia gli arbusteti, le boscaglie fisionomizzati prevalentemente da specie autoctone dei generi *Salix, Populus, Fraxinus, Platanus, Ulmus, Alnus, Tamarix, Nerium, Sambucus e Vitex*.

Non sono riferibili a questa tipologia le formazioni vegetazionali che, seppure caratterizzate da specie dei citati generi, siano insediate su una o entrambe le sponde e costituiscano una fascia di larghezza in proiezione orizzontale inferiore a mt. 20 complessivi.

1.4 D.LGS. 227 DEL 18/05/2001 "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della L. 57 del 05/03/2001***"**

Art. 2. *Definizione di bosco e di arboricoltura da legno*

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;

b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;

c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati all'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

1.5 L.R. 6/2001 TITOLO VI "*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica urbanistica ambiente e lavori pubblici***"**

Art. 89. *Norme urbanistiche*

- comma 8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150.

b) il comma 3 è inserito il seguente coma 3 bis:

"3 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto"; c) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 12:

"12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali".

- comma 11. L'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:

"*Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:*

a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi

complessi".

1.6 LEGGE 19 MAGGIO 2003, N. 7. *MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7. "Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica."*

Art. 42. *Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali*

1. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 e modificato dall'articolo 89, comma 8, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 bis è così sostituito:

"3 bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq"; b) al comma 4 le parole "comma 2" sono sostituite con le parole "comma 3 bis"; alla fine è aggiunto il seguente periodo: "I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge"; c) ai commi 7, 8 e 9 le parole "comma 1" sono sostituite con le parole "commi 1, 2 e 3".

1.7 D.Lgs 3 Aprile 2018, N. 34. *MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.LGS. 227 DEL 18/05/2001. "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".*

Art. 4 - *Aree assimilate a bosco*

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto gia' previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal

piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano gia' classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversita', di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversita' biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformita' dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilita' e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuita' del bosco, comprese la viabilita' forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.

2. COMMENTO ALLE LEGGI

La pletora di leggi e norme citate nel precedente paragrafo ha generato notevole confusione nell'applicazione delle stesse a causa di una non univoca definizione di bosco. Pertanto ai fini del presente studio ed a chiarimento di quanto censito nelle cartografie di supporto, si è cercato di esplicitare meglio la definizione di bosco.

2.1 Definizione di Bosco

L.R. 16/96, L.R. 13/99 e L.R: 14/06: la Regione Sicilia ha provato a mettere un po' d'ordine prima emanando la legge L.R. 16/96 alla quale seguirono successive modifiche ed integrazioni (L.R. 13/99) fino a giungere alla sua ultima versione con la promulgazione della L.R. 14/06. In primo luogo l'art. 4 della L.R. 16/96, sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/99, stabilisce in m2 10.000 l'unità minima del bosco.

Prima di procedere con la mera definizione di bosco, bisogna esplicitare meglio alcuni concetti prettamente selvicolturali contenuti nel succitato articolo di legge:

- Formazione stabile;
- Densità del bosco.

Va definita la condizione di "formazione stabile" delle piante forestali citata nel *comma 1*, intesa in senso selvicolturale oltre che ecologico. Essa va riferita alle formazioni forestali, costituite da piante arboree, arbustive ed erbacee autoctone, relazionate in termini ecologici ed insediate spontaneamente in spazi appropriati. Trattasi di formazioni di composizione floristica varia e ben definita, con struttura verticale a più strati e stabile per lunghi periodi di tempo anche nella composizione qualitativa ed in grado di rinnovarsi e perpetuarsi autonomamente. Tale concetto va esteso anche alle formazioni spontanee di soli arbusti ed erbe coincidenti con la macchia mediterranea.

Altro elemento determinante atto ad individuare il bosco ai sensi della L.R. 16/96 è il rapporto di copertura delle chiome sul terreno che deve essere superiore al 50%. In selvicoltura, per densità s'intende la disposizione planimetrica (orizzontale) delle popolazioni che insistono in un determinato territorio, ovvero il rapporto numerico degli individui in un determinato spazio. Esistono diversi metodi per calcolare la presenza

media della popolazione di un'area (area basimetrica/ettaro, numero di piante/ettaro, etc.) o anche in base alla copertura dell'area presa in esame, espressa in percentuale.
Questo valore percentuale scaturisce da una stima empirica, spiccia, che riguarda la porzione di cielo, rilevabile da un osservatore, dall'interno del popolamento. Sarà chiamato bosco con densità 100%, il popolamento dal cui interno non è possibile intravedere il cielo. Allo stesso modo si definirà del 50% la densità di un popolamento le cui chiome lasciano scorgere una porzione di cielo, pari a quello occupata dalle chiome stesse (M. Cappelli - 1978); ovvero il rapporto fra l'area d'insidenza (intendendo per insidenza la superficie occupata dalla proiezione delle chiome sul terreno) rispetto all'intera superficie occupata dal popolamento (M. Cantiani - 1982).
Per quanto riguarda invece le strade che attraversano il bosco e che ne interrompono la continuità poiché esse rendono difficoltoso quantificare la superficie boschiva e non essendoci una chiara disposizione normativa, è stato fatto proprio il criterio dettato dalla definizione di bosco della FAO (definizione utilizzata peraltro nella redazione sia dell'Inventario Forestale Nazionale che di quello Regionale) che così recita:
- "(...) *sono inclusi nella definizione di bosco (...) le strade forestali, fratte tagliate, fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco* (...)".
Ne consegue quindi che:
• *non costituiscono interruzione del bosco le strade di penetrazione ed a servizio delle aree boschive stesse, i viottoli interni, le piste di esbosco, i viali parafuoco, le strade poderali ed interpoderali, nonché tutta la viabilità a fondo naturale od avente tipologia similare e finalità limitate all'utilizzo delle aree sia agricole che boschive;*
• *costituiscono invece elemento di discontinuità del bosco le strade vicinali, urbane comunali ed extraurbane, provinciali, nazionali, ecc. che, pur attraversando aree boschive, costituiscono viabilità posta al servizio della collettività.*
Inoltre il legislatore manifesta la volontà di salvaguardare le formazioni boschive anche in assenza di vegetazione per cause naturali o antropiche, ciò emerge dall'analisi del *comma 4* che definisce boschi "*i terreni… temporaneamente privi della vegetazione arborea … per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico"*.

D.Lgs. 227 del 18/05/2001 e D.Lgs. 34 del 03/04/2018: l'emanazione di tali decreti legislativi, sebbene non recepiti con specifica norma della Regione Sicilia, hanno fornito degli altri parametri per individuare il bosco. In primo luogo si sono equiparati i termini bosco, foresta e selva.

Tra le novità introdotte da questi D.Lgs. in merito all'individuazione del bosco si annoverano:

a) l'unità minima del bosco a partire da un'estensione di 2.000 m2 e larghezza media non inferiore a 20 metri;

b) la copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;

c) l'assimilazione a bosco delle radure e dei vuoti, con un'estensione inferiore a 2.000 m2 che interrompono la continuità del bosco stesso.

d) l'assimilazione a bosco delle infrastrutture lineari di pubblica utilità anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, compresa la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti…finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse

Una novità importante del *D.Lgs. 227 del 18/05/2001* e ribadita nel *D.Lgs. 34 del 03/04/20818* è contenuta nell'art. 4 che prevede la "*Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo*". Ciò consente di attuare in casi specifici ed in conformità alle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, di trasformare il bosco, compensando il cambio di destinazione d'uso del suolo con rimboschimenti di specie autoctone su terreni non boscati. Il legislatore nel comma ha avuto la sensibilità di specificare la <*preferibile provenienza locale*> delle specie da utilizzare.

Va precisato che l'efficacia di tale D.Lgs., relativamente ai commi 2 e 6 dell'art. 1 <*si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.*> (oggi art 142 lett g del D.Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

2.2 - Fasce di rispetto e vincolo di inedificabilità

L.R. 78/76: all'art. 15 lettera e) veniva introdotta una fascia di rispetto di 200 metri dal limite dei boschi soggetta a vincolo di inedificabilità (ad esclusione delle zone A e B del PRG); tale vincolo con la successiva Legge Regionale n° 15 del 30 aprile 1991 (art. 2 comma 3), veniva reso direttamente ed immediatamente efficace (prevalendo sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi).

L'ampiezza della fascia di arretramento di m 200, istituita con la L.R. 78/76, viene meglio definita ed articolata con l'art 10 della L.R. 16/96, modificato dalla L.R. 13/99. In tale articolo si sono dettate ulteriori norme circa l'edificabilità nei boschi e nelle fasce di rispetto, assegnando criteri differenti a seconda dell'origine naturale o artificiale delle formazioni forestali.

Infatti in una prima fase la L.R. 16/96 stabilì il divieto di costruire <*all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.*>

Tale fascia di rispetto veniva elevata a 200 metri per <*i boschi di superficie superiore ai 10 ettari*> e determinata in misura proporzionale per superfici comprese tra l'ettaro ed i 10 ettari.

Ma in questa maniera risultava di non semplice calcolo determinare l'ampiezza della fascia di rispetto, pertanto con l'*art 89 comma 8 della L. 3/05/2001 N. 6* si intervenne a favore di un'esemplificazione per classi di superficie del bosco, sostituendo il comma 3 e determinando delle classi di ampiezza di *metri 75 per superfici comprese tra 1,01 e 2 ettari; metri 100 da 2,01 a 5 ettari e metri 150 da 5,01 a 10 ettari.*

Ai fini esplicativi si sono volute riepilogare le classi delle fasce di rispetto che si vengono a determinare a seconda dell'estensione del bosco elaborando un quadro sinottico **Tabella 1**) che viene di seguito riportato.

Tab. 1: *Classi delle fasce di rispetto*

Classe fascia di rispetto (Ha)	**Ampiezza (m)**
1,00 ÷ 1,01	*50*
1,01 ÷ 2,00	*75*

2,01 ÷ 5,00	*100*
5,01 ÷ 10,00	*150*
> 10,00	*200*

Con l'emanazione della *Circolare 1/92, punto 8* si è stabilito che gli esiti degli studi agricolo-forestale vanno riportati nella stessa cartografia del P.R.G. e, con riguardo ai boschi ed alle fasce forestali, vanno visualizzate le relative fasce di rispetto.

In conclusione di quanto riportato nei precedenti paragrafi si può affermare che le sopracitate norme tendono a salvaguardare il territorio rurale da inopportune e frequenti espansioni da parte del tessuto urbano. Quest'ultimo spesso occupa le aree destinate all'attività primaria consumando ed impermeabilizzando il suolo agrario. Infatti l'espansione edilizia compete con l'attività agro-forestale e per l'uso delle aree fertili a giacitura pianeggiante dove vengono allocate attività artigianali, opifici etc., e per quelle a spiccata valenza naturalistica e dall'aspetto paesaggistico di maggior pregio, verso le quali l'espansione urbana si rivolge per la realizzazione di edilizia residenziale unifamiliare.

3. DEFINIZIONE DEI TEMATISMI E METODOLOGIA UTILIZZATA

Alla luce delle indicazioni contenute nelle leggi sin qui commentate l'indagine territoriale si è focalizzata sulla *individuazione delle superfici coperte da boschi superiori all'ettaro,* secondo la definizione di "bosco" avente fini prettamente urbanistici e che viene esplicitata dalla legislazione regionale (L.R. N. 16/1996, L.R. N. 13/1999 e L.R. 14/2006), mentre si sono tralasciate le rilevanze selvicolturali e naturalistiche del bosco stesso che hanno influenze paesaggistiche (D.Lgs 227/2001 e successivo D.Lgs 34/2018).

Prendendo in esame il precedente Studio Agricolo Forestale "*Carta dei vincoli boschivi ai sensi della L.R. 13/99 e s.m.i.*" - si è proceduto al controllo delle aree censite ed alla loro rideterminazione.

Ciò ha consentito di elaborare le nuove carte tematiche in scala:

- Carta d'uso del suolo e della vegetazione; scala 1:25.000

- Carta delle aree di espansione; scala 1:10.000

sulla matrice cartografica fornita dal comune di Carini in formato JPEG.

Le aree sono state individuate su territorio e georeferenziate secondo il sistema di riferimento UTM (Universale Traversa di Mercatore) fuso 33 secondo l'ellissoide ETRF 2000-all'epoca 2008.0 (European Terrestrial Reference Frame 2000) ai sensi dell'art.2 del Decreto della Presidenza dei Ministri del 10/11/2011 – "Adozione del Sistema geodetico nazionale".

Per l'elaborazione cartografica si è utilizzato il software AutoCAD (Computer Aided Design). Il predetto software produce un documento di tipo vettoriale, le cui entità grafiche sono definite come oggetti matematico-geometrici che permettono di ingrandire le immagini indefinitamente senza perdita di risoluzione. L'interfaccia grafica può essere utilizzata su tutti i sistemi operativi.

La metodologia utilizzata per la modifica del precedente Studio Agricolo Forestale ha preso le mosse dell'attenta ricognizione del territorio comunale, facendo ricorso alla fotointerpretazione, riguardante la Carta Forestale Regionale e l'Inventario Forestale Regionale, entrambe contenute nel Sistema Informativo Forestale (S.I.F), facenti parte del Piano Forestale Regionale (P.F.R.).

Sono state riportate tutte le aree forestali con superficie superiore a 10.000 mq, per consentire l'individuazione delle entità forestali riferibili alla definizione di bosco ai sensi della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.

Il taglio cartografico del presente S.A.F. è il formato A0.

Per quanto concerne la Carta dell'Uso del Suolo e della Vegetazione la tavola, in scala 1:25.000 misura mm 75,95 x 54,68. Nella Carta delle Aree di espansione, in scala 1:10.000, la tavola di mm 1583,91 x 1289,85, è stata suddivisa in N. 2 aree rappresentate in altrettante tavole, ciascuna delle quali è stata indicata con lettere progressive "2A" e "2B".

4. COMMENTO ALL'INTERPRETAZIONE DELLE FORMAZIONI BOSCHIVE

La zona montuosa dell'area oggetto di studio, ricade nella parte occidentale dei cosidetti "Monti di Palermo", che si estendono complessivamente per 8.604,00 ettari.

Tale formazione è suddivisibile in 2 biotipi:

- Il primo dei due biotopi comprende i rilievi che si sviluppano sopra Punta Raisi, interessando la dorsale di Monte Pecoraro; esso ricade nei territori dei comuni di Cinisi, Terrasini, Carini, Giardinello e Montelepre. Fra le vette più elevate figurano Pizzo Corvo (m 910), Pizzo Caccamo (m 909), Pizzo del Merio (m 935), Montagna Longa (m 975), Pizzo Peluso (m 921), Pizzo Montanello (m 964), Pizzo Mediello (m 850), Pizzo Ceresia (m 817), Pizzo Barone (m 897), M. Saraceno (m 949) e, isolato più a ovest, M. Palmeto (m 624).
- Il secondo biotopo include la dorsale orografica che si sviluppa dall'area costiera di Tommaso Natale verso l'interno, comprendendo le cime di M. Castellaccio (m 890), Cozzo di Lupo (m 788), Pizzo Vuturo (m 1006), Monte Cuccio (m 1047), Pizzo Cirina (m 867), Monte Fior dell'Occhio (m 942), Cozzo della Campana (m 911) M. Gibilmesi (m 1152), Punta Busilmeri (m 928), Monte di Mezzo (m 891) e Punta Giardinello (m 874). Quest'ultimo interessa i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Palermo. Si tratta complessivamente di rilievi che risultano dalla sovrapposizione tettonica di corpi geologici di natura prevalentemente carbonatica, riferiti a due Unità stratigrafico-strutturali derivanti dalla deformazione della Piattaforma panormide: l'Unità M. Gallo-M. Palmeto (Trias sup.-Miocene inf.) e l'Unità Cozzo di Lupo (Trias sup.-Miocene inf.). Dal punto di vista bioclimatico, il territorio è prevalentemente compreso fra le fasce del termomediterraneo subumido inferiore e del mesomediterraneo subumido inferiore, con temperature medie compresa tra 17,5 e 13 °C e precipitazioni di 600-800 mm. Il paesaggio vegetale risente notevolmente delle intense utilizzazioni del passato, nonchè degli incendi che si verificano quasi annualmente, per cui i versanti si presentano in genere alquanto denudati e monotoni, seguendo una fisionomia assai comune a quella degli altri rilievi calcarei della fascia costiera della Sicilia nord-occidentale. Domina incontrastata la prateria secondaria ad Ampelodesma, formazione floristicamente impoverita dal perpetrarsi dell'azione del fuoco; negli stessi ambiti sono stati talora effettuati impianti forestali artificiali, attraverso l'utilizzo di conifere estranee al territorio (generi Pinus, Eucaliptus, Cupressus, ecc.), anch'essi peraltro intaccati dagli incendi.

Assai sporadici risultano nel complesso le aree forestali naturali, generalmente a distribuzione pressocchè puntiforme rappresentati prevalentemente dalecceti o querceti caducifogli a dominanza di Quercus virgiliana.

Oltre ad una rilevante importanza faunistica, l'area denota un notevole interesse floristico-fitocenotico, in particolare per quanto concerne le comunità rupicole, nel cui ambito è rappresentato un elevato numero di specie vegetali endemiche e/o di rilevante interesse fitogeografico. Le espressioni di vegetazione forestale sono quasi del tutto assenti, denotando in alcuni casi caratteri di relittualità. Lungo le aree detritiche dei versanti costieri sono presenti alcuni lembi di lecceto, oltre a residuali lembi di carrubbeti e frassineti, i quali ultimi venivano un tempo sfruttati per l'estrazione della manna.

La dorsale montuosa compresa tra Monte Pecoraro e Raffo Rosso denota un'elevata ricchezza faunistica, con numerose specie di rapaci stanziali o migratrici. L'area risulta essere altresì interessata da un rilevante flusso migratorio, sia in primavera che in autunno, rappresentando un sito nevralgico della rotta di migrazione che interessa la Sicilia nord-occidentale.

Quanto sinora descritto ci permette di identificare e comprendere al meglio il "modus operandi" adottato nel presente S.A.F. sia dal punto di vista descrittivo che da quello cartografico.

Si è infatti proceduto alla verifica delle formazioni boschive riportate nel precedente S.A.F., aventi le caratteristiche di eleggibilità ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/1999 (dimensione superiore ai 10.000 mq e grado di copertura superiore al 50%), apportando delle sostanziali specifiche.

Nel presente Studio sono infatti state evidenziate le diverse formazioni boschive sulla base dei diversi popolamenti forestali

1) *Bosco ai sensi L.13/99 (ex Legge 16/96);*
2) *Rimboschimenti*;
3) *Formazioni forestali rade ed arbisteti*;
4) *Formazioni ripariali.*

Rispetto alle tipologie testé riportate si è rilevata la principale presenza di aree boschive e rimboschimenti. Minori sono invece le formazioni forestali, mentre non si è rilevata alcuna presenza di formazioni ripariali di dimensioni tali da essere censite e rappresentate cartograficamente nel rispetto della normativa vigente.

Oltre alle aree boscate, in cartografia, sono state riportate le relative fasce di rispetto generate in funzione della superficie e conseguente classe di ampiezza della fascia. La rilevazione delle superfici e della densità dei popolamenti è stata determinata attraverso la misurazione indiretta, mentre i poligoni riferiti alle aree boscate sono stati restituiti in mappa sulla base della proiezione delle chiome degli alberi.

Le aree sono state individuate, circoscritte e georeferenziate secondo il sistema di riferimento UTM (Universale Traversa di Mercatore).

La superficie boscata complessiva rilevata, pari ad Ha 438,24 rapportata alla estensione del territorio (Ha 7.650,00), rappresenta il 5,72%. Si noti altresì che le aree boschive censite come "macchia mediterranea" hanno un'estensione complessiva di Ha 344,76 con un'incidenza del 4,51 % sul totale del territorio.

Per quanto concerne invece l'aspetto agricolo, si è proceduto suddividendo in:

- Aree in cui insistono colture arboree specializzate ovvero: Uliveto, Agrumeto e Vigneto;
- Aree con colture arboree in forma consociata, ovvero: Uliveto/Agrumeto;
- Aree con colture arboree promiscue: Uliveto, Carrubeto, Frutteto

Tipologia Agricolo-Forestale	Estensione in Ha	Incidenza % sul territorio
Rimboschimenti	438,24	5,72%
Bosco L.13/99	344,76	4,51%
Uliveto	185,92	2,43%
Formazioni forestali rade	270,09	3,55%
Agrumeto	41,48	0,54%
Colture Arboree Consociate	360,92	4,71%
Colture Arboree Promiscue	169,04	2,21%

Molto sporadici e sempre di dimensioni limitate sono risultati i seminativi così come i pascoli e gli incolti improduttivi.

5. CONCLUSIONI

L'analisi del territorio sin qui effettuata merita delle considerazioni finali che possano mettere in luce le differenze sostanziali riscontrate rispetto al precedente S.A.F., soprattutto dal punto di vista cartografico.

Per quanto concerne la componente forestale del territorio, questa è rappresentata da rimboschimenti artificiali di conifere, bosco, formazioni forestali ed esigue formazioni ripariali. I principali addensamenti forestali sono identificabili lungo i tratti montani che si estendono dal Monte Saraceno al complesso montuoso di Monte Pecoraro e Montagna Longa quasi ad abbracciare la pianura.

Tale studio ha fatto emergere una preponderante presenza di rimboschimenti a conifere ed Eucalipti, con finalità principalmente idrogeologiche di protezione del territorio. I boschi naturali di Leccio e Roverella occupano piccole aree molto scoscese (versante ovest di Montagna Longa). Il processo di antropizzazione e la conseguente urbanizzazione del territorio, ha determinato un incremento esponenziale delle aree di espansione a discapito delle aree agricole. Sono ormai molto limitate le *colture arboree specializzate*. Con tale dicitura, si intendono le superfici agricole che svolgono attività intensiva, caratterizzate da opere stabili e di servizi che predispongono la meccanizzazione dell'attività agricola stessa.

La riduzione della vocazione agricola del territorio non è solo espressa in termini quantitativi, imputabile ad una diminuzione delle superfici destinate all'attività agricola stessa, ma anche in termini di specializzazione. Se da un lato infatti, precedentemente il territorio era caratterizzato da colture specializzate ad agrumi con sesti e densità d'impianto ben definibili, oggi, eccetto rari casi, si ha una perdita dell'identità colturale. I terreni agricoli sono spesso coltivati con colture miste e scarsa densità d'impianto. L'unica coltura specializzata risulta pertanto quella del vigneto, mentre gli agrumi e gli ulivi vengono spesso coltivati in forma consociata con rari casi di settorializzazione e meccanizzazione delle colture in forma specializzata.

Palermo 25.06.2019

Il Progettista

Dott. Agr. Claudio Benanti

***Dott. Agr. Claudio Benanti _ Studio 5PV Via De Sanctis, 28** , 9 0 1 4 5 P a l e r m o*
***E M A I L _** benanticlaudio@libero.it*
*TEL 091401793 - **CELL. 3931203505***